

Pronuncia, emessa in sede cautelare dal Tribunale di Parma, che tocca un aspetto di particolare interesse all'interno del procedimento di mediazione, vale a dire quello della utilizzabilità, nel giudizio successivo al tentativo di mediazione non coronato da successo, della perizia esperita da un tecnico nominato dall'Organismo di mediazione.

Tribunale di Parma

Sezione civile 1°

Il GU dott. Angela Chiari

Esaminato il ricorso presentato a norma degli artt. 670 e 700 c.p.c. da ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

– Considerato che la ricorrente ha chiesto in via principale il sequestro giudiziario di dieci cambiali dell'importo unitario di euro 1.600,00 in possesso della Banca resistente, emesse da XX a seguito di un piano di rientro stipulato tra le parti a fronte di un'esposizione debitoria di ... nei confronti della Banca, dell'ammontare complessivo di euro 27.200,00 derivante da rapporto di conto corrente bancario e di finanziamento.

– Rilevato che XX Ha allegato di avere corrisposto gli importi concordati fino al dicembre 2014, di avere contestato l'ammontare del credito vantato dalla resistente e di avere promosso la procedura di mediazione obbligatoria;

– **Osservato che nel corso della procedura di mediazione, a cui la banca non si è presentata, il mediatore nominava un consulente tecnico per la verifica delle contestazioni formulate dall'attrice in ordine all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia tempo per tempo vigente;**

– Rilevato che il consulente nominato dal mediatore, Prof. Mattia Iotti, ha rilevato che "il totale degli addebiti legittimi a carico del correntista è compreso tra un minimo di euro 687,43 e un massimo di euro 41.188,82";

– Osservato, in particolare, che il consulente ha evidenziato addebiti oltre la soglia di usura per euro 22.867,43 ed ha allegato il prospetto dei singoli trimestri analizzati dal 2005 al 2009;

– **Considerato specificamente che il tecnico nominato dal mediatore indica come superato il tasso soglia già nel secondo trimestre 2015 e il contratto di conto corrente risulta stipulato il 18 aprile 2005;**

– Rilevato che con provvedimento emesso inaudita altera parte il 22 dicembre 2014 lo scrivente giudice ha autorizzato il sequestro giudiziario delle cambiali;

– Osservato che Banca si è costituita in giudizio ed ha contestato la domanda cautelare, rilevando in particolare che :

– il credito della Banca era stato riconosciuto dalla ricorrente, la quale si era impegnata a corrispondere euro in base ad un piano di rientro concordato tra le parti;

– la perizia disposta in sede di mediazione era irrituale, in quanto svolta in mancanza di contraddittorio con la banca, la quale non aveva partecipato alla mediazione;

– la formula utilizzata dal perito nominato dal mediatore per il calcolo del tasso effettivo

globale era differente rispetto a quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia emanate fino al 2009, istruzioni che escludevano dal calcolo del TEG la commissione di massimo scoperto;

– Rilevato che, benché la ricorrente non abbia esplicitamente indicato petitum e causa petendi delle domande oggetto dell'instaurando giudizio di merito, pare evidente dal contesto del ricorso che la ricorrente intende proporre domanda volta all'accertamento dell'illegittima applicazione di interessi ultra soglia e alla rideterminazione del credito vantato dalla banca, con condanna della resistente alla restituzione delle cambiali emesse in base al citato accordo a garanzia del credito della banca;

– Osservato che la domanda cautelare appare dunque ammissibile e che in ordine all'ammissibilità nessun rilievo ha svolto la resistente che si è, invero, difesa solo nel merito;

– Considerato che “ in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti” (Cass. Sez. I, n. 19792 del 19.9.2014);

– Osservato che pertanto il riconoscimento di debito contenuto con il piano di rientro non impedisce alla ricorrente di contestare l'eventuale usurarietà degli interessi applicati;

– Rilevato che la circostanza che la perizia disposta dal mediatore sia o meno rituale non inficia l'attendibilità dell'esame condotto dal Prof. XXX, il quale veniva a ciò incaricato non dalla parte ma da un terzo estraneo alla lite, quale è l'organismo di mediazione;

– Rilevato che, alla luce della perizia in atti, appare sussistere il fumus boni iuris;

– Osservato in particolare che la tesi della resistente in ordine alla non computabilità della commissione di massimo scoperto nella determinazione del tasso soglia fino all'agosto 2009 (data a partire dalla quale la Banca d'Italia ha iniziato a ricomprendere la commissione di massimo scoperto nella rilevazione dei tassi soglia ai fini dell'usura), pure sostenuta dalla autorevole giurisprudenza di merito, è sconfessata dalla Cassazione penale, la quale afferma che “Nella determinazione del tasso di interesse ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto obbligazionario rilevante sia con istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito e quindi anche della 'commissione di massimo scoperto', che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito” (Cass. Pen. Sez. 2, n. 28743 del 14.05.2010; conf. Cass. Pen. Sez. 2, n. 12028 del 19.02.2010);

– Rilevato pertanto che, alla luce della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, a fronte della perizia in atti che attesta come indebitamente applicati tassi ultra soglia per almeno 22.800,00 euro, appare sussistere il fumus boni iuris della dedotta insussistenza del credito a garanzia del quale sono state emesse le cambiali per un importo complessivo di 16.000,00 euro.

– Rilevato che presupposto del sequestro giudiziario non è il pericolo di danno grave come previsto per i provvedimenti d'urgenza ex art. 7000 c.p.c., bensì l'opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea di un bene (nella specie, cambiali) nelle more del giudizio di merito in considerazione del rischio, sia pure astratto che il convenuto compia atti di disposizione dei beni controversi.

– Ritenuto che deve ritenersi ammissibile il sequestro giudiziario di titoli di credito (cfr. Tribunale Verona, 23 agosto 2001; Tribunale Monza, 12 aprile 2001; Tribunale Foggia, 10 febbraio 2004; Tribunale Milano, 6 febbraio 2002; Tribunale Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte –BG–, ordinanza 21 novembre 2000; Tribunale di Nocera Inferiore, sez. II, 17 febbraio 2010, n. 187; Tribunale di Roma, sez. fer. 23 luglio 2003);

– Rilevato, invero, che la controversia sull'appartenenza di essi, quale presupposto per la concessione di un sequestro giudiziario, sussiste non solo quando siano esperite azioni dirette specificamente a far valere il diritto alla restituzione di titoli emessi, ma anche in presenza di un'azione contrattuale o personale che, se accolta, importi la condanna alla restituzione dei beni controversi (Tribunale Venezia, 27 marzo 2002; cfr. anche Tribunale di Milano, 6 febbraio 2002 a mente del quale "l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato accoglie, nell'ipotesi prevista dall'art. 670 c.p.c. una nozione estensiva di controversia sulla proprietà e sul possesso che vi comprende anche le azioni di natura diversa da quella reale, tra cui azioni personali e basate su semplici diritti di credito dalle quali possa derivare una condanna alla restituzione o al rilascio");

– Considerato infatti che il termine possesso, utilizzato dal legislatore nel testo normativa dell' art. 670 c.p.c. non va inteso in senso letterale, rientrandovi anche l'ipotesi di detenzione (cassazione, 16 novembre 1995, n. 9645, 28 aprile 1994, n. 4039);

– Rilevato in particolare che deve ritenersi ammissibile il sequestro laddove il titolo sia, come nella fattispecie, nel possesso diretto del contraente (cfr. Tribunale Foggia, 10 febbraio 2004);

– Rilevato che la resistente non contesta di essere nella detenzione dei titoli in questione, sicché l'autorizzazione ad eseguire la misura non appare idonea ad incidere sulla legge di circolazione del titolo;

– Osservato che il ricorrente si trova esposto non solo al rischio che il titolo venga incassato, ma anche che venga girato a terzi, ai quali non saranno opponibili le eccezioni della resistente in ordine al rapporto sottostante

P . Q . M .

Conferma il provvedimento ex art. 670 cpc adottato con decreto del 22.12.2014. Dispone con la presente ordinanza la trasmissione degli atti alla Procura della repubblica in sede per gli eventuali accertamenti di competenza in ordine al reato di usura, richiamando le considerazioni di cui in parte motiva.

Manda alla Cancelleria affinché trasmetta alla Procura copia del presente provvedimento unitamente a copia del doc. 1 e del doc. 8 di parte corrente.

Spese al merito.

Così deciso in Parma il 13.03.2015

Il Giudice

Dr.ssa Angela Chiari